

Comune di Parma

Zonizzazione acustica comunale

adottata con delibera del Consiglio Comunale di Parma n. 82 del 01/12/2025

Documento con proposta di controdeduzione alle osservazioni

Premessa

Il Comune di Parma ha adottato con delibera del Consiglio Comunale di Parma n. 82 del 01/12/2025 il piano di classificazione acustica comunale (definito anche zonizzazione acustica comunale ovvero “ZAC”), in variante al piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

Gli atti costituenti il Piano di classificazione acustica comunale adottato sono stati depositati per 60 giorni a decorrere dal 17/12/2025 fino al 16/02/2026.

Entro la scadenza del deposito, ovvero entro il giorno 16/02/2026, chiunque ha potuto formulare osservazioni sui contenuti del Piano di classificazione acustica adottato, le quali sono oggetto di valutazione prima dell'approvazione definitiva.

Il presente documento analizza e risponde alle osservazioni ricevute.

Le osservazioni e le relative controdeduzioni sono sintetizzate nella tabella al capitolo “Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni”. Per i dettagli si rimanda all'allegato specifico di ciascuna osservazione ricevuta.

Quadro generale e metodologia

Durante la fase delle osservazioni sono pervenute osservazioni da n.12 soggetti, distinti in:

- n. 3 Associazioni;
- n. 6 Aziende;
- n. 3 Enti amministrativi.

Le osservazioni possono essere suddivise nei seguenti macro-argomenti:

- Aeroporto;
- Classificazione attività produttiva/ricreativa e territorio circostante;
- Aspetti normativi (NTA, Relazione metodologica descrittiva, Linee guida regionali, Legge Quadro).

L'analisi delle osservazioni ha permesso di classificarle come:

- Accoglibile;
- Parzialmente accoglibile;
- Non accoglibile;
- Non pertinente.

Le osservazioni considerate coerenti e valutate pertanto come *accoglibili* o *parzialmente accoglibili* comportano in alcuni casi la necessità di modifica o di integrazione di parti dei documenti adottati.

Le richieste i cui contenuti sono stati ritenuti non coerenti con la metodologia utilizzata o con i riferimenti normativi sono state valutate come *non accoglibili*.

Le osservazioni relative ad argomenti non di competenza del Piano di Zonizzazione Acustica comunale sono state valutate come *non pertinenti*.

Sintesi delle osservazioni e proposta di controdeduzione

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
01	NO CARGO APS	Aeroporto	Contestazione attribuzione classe VI all'aeroporto e critiche di illegittimità della zonizzazione	Non accoglibile	Si conferma la proposta adottata in quanto coerente con la zonizzazione acustica in sede di approvazione del piano di sviluppo aeroportuale. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 1</i> .			
02	TRANCERIE EMILIANE	Attività produttiva	Richiesta ampliamento classe VI (esclusivamente industriale) su aree di proprietà della società osservante.	Parzialmente accoglibile	Da Disciplina del PUG risultano le seguenti destinazioni d'uso: - Area B: art.4 LR 24/2017 con funzione produttiva, rientrante nello stato di progetto; per lo stato di fatto è classificata come Ambiti agricoli periurbani; - Area C: P1, per ubicazione e caratteristiche attuali assimilabile all'area produttiva presente sul lato ovest e quindi raggruppati in un'unica UTO; - Area D: R2C tessuti residenziali o misti da qualificare. Viene accolta la richiesta in riferimento all'area B, che verrà classificata in classe VI nello Stato di Progetto. L'area C e l'area D non possiedono le caratteristiche per l'attribuzione della classe VI. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 2</i>.	X		

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
03	CARTIERA PORPORANO	Attività produttiva	Nella nuova proposta di classificazione, all'area aziendale è attribuita la classe IV e ai ricettori esterni la classe III. Si chiede di ristabilire la classe VI (o almeno V). Si chiede inoltre il mantenimento della classe V ai primi ricettori abitativi confinanti. Si teme che la variazione introdotta possa generare difficoltà tecniche ed economiche nel garantire il rispetto dei limiti di una classe acustica così inferiore rispetto a quella assegnata nel piano vigente. Per di più occorre osservare che il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluti obbligherebbe l'azienda alla verifica dei limiti differenziali presso i primi ricettori e, nel caso di un loro superamento, ad onerosi piani di bonifica/mitigazione acustica.	Non accoglibile	Le linee guida regionali non prevedono l'uso di fasce di interposizione tra classi che si differenziano per più di 5 dB, pertanto si è ritenuto, secondo le indicazioni di ARPAE e al fine di non creare nuove adiacenze critiche, di assegnare la classe IV all'area produttiva e la classe III alle aree adiacenti, che sono evidentemente residenziali. Per quanto riguarda il rispetto del criterio differenziale di cui all'art. 4 DPCM 14/11/1997 (che solitamente è il limite più restrittivo), l'azienda può dirsi esente dal suo rispetto solo nel caso in cui essa ricada in una o più delle definizioni di cui all'art. 2 DM 11/12/96, e che non abbia avuto modifiche dei propri impianti dopo l'entrata in vigore del DM sopra citato (marzo 1997), ai sensi della circolare Min. Amb. 06/09/2004. Qualora l'azienda non ricada in nessuna definizione di cui sopra, il criterio differenziale risulta applicabile indipendentemente dall'attribuzione della classe III o V ai ricettori. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 3</i> .			
04	CHIESI FARMACEUTICI	Attività produttiva	Richiesta di riportare un ricettore in classe V (come da precedente ZAC) invece che classificarlo in classe IV. Destinazione d'uso del ricettore: bar-ristorante a servizio di club sportivo.	Non accoglibile	La riclassificazione da classe V a classe IV è una conseguenza dell'eliminazione delle fasce di interposizione tra classi che differiscono per più di 5 dB, non più previste per adeguarsi alle linee guida regionali (si veda anche parere ARPAE e risposta all'osservazione 07). Peraltro, la classificazione acustica del ricettore appare coerente con la sua destinazione d'uso. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 4</i> .			

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
05	AUTODEMOLIZIONI DANTE	Attività produttiva	Richiesta classificazione in classe V per la superficie PCC di progetto ZP5.	Accoglibile	L'area in cui è insediata l' Autodemolizione Dante è stata riconosciuta nella Disciplina di PUG come <i>"insediamento edificato sparso prevalentemente produttivo"</i> , come richiesto durante l'istruttoria di valutazione del PUG da parte del CUAV. Viene pertanto adeguata anche la zonizzazione acustica riconoscendo la classe V all'area. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 5</i> .	X		
06	UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI	Normativa	Relazione metodologica descrittiva: richiesta di chiarimenti nell'interpretazione applicativa di art. 5 e art. 10 (Stato di Fatto - Stato di Progetto) e art. 13 (Situazioni di criticità acustica). Norme Tecniche di Attuazione: richiesta di attivazione di un tavolo di confronto finalizzato alla condivisione dei contenuti ed alla migliore comprensione delle Norme stesse.	Accoglibile	Vista la richiesta di chiarimento in merito ai punti 5, 10 e 13 della Relazione Metodologica e la richiesta di attivazione di un tavolo di confronto sulle Norme Tecniche di Attuazione si provvederà ad avviare un dialogo finalizzato alla condivisione dei contenuti e alla migliore comprensione delle norme stesse.			
07	LA DORIA	Normativa	Mancanza di fasce di transizione: La formulazione del Piano adottato non risulta al momento coerente con quanto rappresentato all'art. 4, comma 1, lettera A) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26 ottobre 1995) nel quale si legge [...] stabilimento il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente.	Non accoglibile	Come noto, le linee guida regionali sulle quali si basa la classificazione acustica, non prevedono espressamente la possibilità di inserire "fasce di transizione". A tal proposito si rimanda al parere integrato ARPAE-AUSL che si riferisce specificatamente a questa tematica (di cui si riporta un estratto in Allegato 7). Si ritiene che l'approccio adottato rispecchi pertanto in modo coerente quanto previsto dalla normativa vigente. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 7</i> .			

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
08	S.O PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE		Adeguamenti per allineare i contenuti dei diversi elaborati tra di loro, al fine di perseguire il coordinamento tra gli stessi. L'ufficio si riserva di evidenziare ulteriori approfondimenti o specificazioni integrative di natura tecnica o interpretativa.	Accoglibile	Si provvede ad effettuare gli aggiornamenti e gli adeguamenti di coordinamento tra i vari elaborati conseguenti in particolare alle modifiche subentrate in fase di valutazione del PUG da parte del CUAV. Si apportano modifiche al fine di rettificare errori materiali e recepire gli aggiornamenti urbanistici (tra cui quelli relativi alla Scheda normativa 06_R_08 e il comparto, già attuato, del Sub Ambito 23S3.B definito nella Disciplina in strada Budellungo).	X	X	X
09	ARCI PR	Attività ricreativa	OSSERVAZIONE 1: si chiede la ripermetrazione con la distinzione delle due funzioni (scuola - classe I e circolo - classe IV), in continuità con la precedente stesura della zonizzazione acustica.	Accoglibile	L'edificio in esame ospita varie Associazioni, tra cui anche il Circolo Zerbini (lato via Bixio). Tutto il complesso, compresa la scuola Marconi, è di proprietà comunale. Verrà modificato l'uso di tale edificio in Disciplina inserendo "Attrezzatura d'interesse comune" adeguando di conseguenza la zonizzazione acustica accogliendo la richiesta di riclassificazione in classe IV. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 9</i> .	X		
			OSSERVAZIONE 2: si chiede pertanto la revisione della classificazione acustica adottata in variante reintroducendo la precedente stesura della classificazione acustica che attribuiva la classe IV agli edifici della piscina comunale e della sede del Circolo Castelletto.	Accoglibile	L'assegnazione della classe acustica avviene su base parametrica che, nel caso in esame, permetterebbe l'assegnazione della classe III o IV. Vista la presenza di un'area adiacente in classe I, si è preferita la classe III per attenuare la criticità. Tuttavia, si riconosce il prevalente scopo ricreativo dell'area e viene accolta la richiesta di riclassificazione in classe IV. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 9</i> .	X		

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
			OSSERVAZIONE 3: si chiede pertanto la revisione della classificazione acustica adottata in variante in modo tale da perimetrare le aree di pertinenza del Circolo e del campo sportivo adiacente in classe IV in modo omogeneo alle altre presenti nella stessa zona.	Accoglibile	Vista la destinazione d'uso industriale delle aree adiacenti, si accoglie l'osservazione e viene assegnata la classe IV all'area in cui ha sede il Circolo. Viene inoltre ampliata la UTO 243 con destinazione d'uso prevalente "Attrezzature sportive, ricreative e culturali", posta in classe IV, per includere i campi sportivi CSI di via Giusti. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 9</i> .	X		
			OSSERVAZIONE 4: si richiede pertanto di valutare l'introduzione nelle NTA di una specifica regolamentazione che definisca per le aree parco che rivestono carattere di area aggregativo piuttosto che aree di tutela e di quiete (es. Parco Cittadella e Parco Ferrari) procedure comuni di tipo semplificato che consentano di svolgere manifestazioni temporanee non a fini di lucro nel rispetto dei limiti del regolamento invocando il regime della semplice comunicazione, non facendo così gravare sugli organizzatori gli oneri tecnici ed economici che caratterizzano le autorizzazioni di tipo ordinario.	Non pertinente	L'osservazione non è pertinente in quanto la tematica fa riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee. Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 9</i> .			

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
10	REGIONE ER	Normativa, Aeroporto	Nella Relazione illustrativa, al capo 2 “Normativa di riferimento” è presente un esplicito riferimento alla fase di revisione della DGR 2053/2001 da parte della Regione Emilia-Romagna e viene espressamente evidenziato che tale “revisione risulta ad uno stadio definitivo di elaborazione”. Si chiede di eliminare i riferimenti alle revisioni in corso, in quanto il lavoro non si è ancora concluso né vi è stata ovviamente approvazione definitiva. La Relazione deve basarsi esclusivamente su riferimenti normativi certi e vigenti.	Accoglibile	Per i vari punti si veda <i>allegato 10</i> per ulteriori e più dettagliate specificazioni. L'osservazione viene accolta e saranno fatte le modifiche richieste.		X	
			Si auspica che sarà fornito anche in formato shapefile, al fine di permettere una valutazione più approfondita e dettagliata e la raccolta dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna.		La richiesta viene accolta e verranno forniti i file richiesti.			
			A pagina 9 della Relazione, nelle tabelle risultano alcuni edifici quali case di cura, ospedali, scuole, case di riposo categorizzati come attività commerciali e, pertanto, attribuite a classi acustiche tramite calcolo, mentre la DGR 2053/2001 le attribuisce direttamente alla classe I. Si chiede di categorizzare tali edifici tramite attribuzione diretta ai sensi della DGR 2053/2001 e, nello specifico, di eliminare eventuali refusi contenuti nelle tabelle.		L'osservazione viene accolta e saranno fatte le modifiche richieste per non lasciare ambiguità sul metodo di attribuzione della classe utilizzato per le strutture quali case di cura, ospedali, scuole, case di riposo, che prevede l'attribuzione diretta della classe I.		X	

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
			La base cartografica dell'elaborato è in scala 1:25.000. In base all'Allegato 1 della DGR 2053/2001 la scala corretta è 1:5.000 e, pertanto, si chiede l'adeguamento alle indicazioni regionali. Inoltre, trattandosi di una cartografia senza toponimi diventa complicato orientarsi per le valutazioni, a meno che non venga redatto un ulteriore elaborato in formato shapefile da poter sovrapporre ad altri strati informativi tramite GIS.		Per facilitare la consultazione si prevede di implementare la zonizzazione acustica su portale interattivo del Comune. Verranno comunque predisposti i tagli in scala 1:5.000 in formato pdf come richiesto, nonostante si ritenga che a fronte di una consultazione informatizzata a cui tendere, i tagli previsti dalla DGR 2053/2001 siano desueti.			
			L'area aeroportuale è stata oggetto di attribuzione diretta sulla base della destinazione d'uso, in assenza della zonizzazione acustica aeroportuale. [...] Una volta, quindi, approvata la zonizzazione aeroportuale, in sede di aggiornamento della Classificazione acustica [...] si chiede di sovrapporre cartograficamente le zone acustiche aeroportuali alle aree oggetto di classificazione acustica comunale.		L'osservazione viene accolta e saranno fatte le modifiche richieste quando sarà approvata la zonizzazione aeroportuale.			
11	BORMIOLI LUIGI	Attività produttiva	Si chiede di porre in classe IV l'intera area ricreativa/sportiva compresa tra il T. Parma e lo stabilimento esistente.	Parzialmente accoglibile	Con riferimento anche all'osservazione 9.3 ARCI PR, si accoglie la richiesta di riclassificazione in classe IV dell'area in cui ricade in Circolo Cà Rossa, adiacente allo stabilimento. Per gli interventi attuabili con procedimenti unici (Art. 53) dovrà essere verificata nell'ambito della valutazione ambientale connessa al procedimento la classificazione acustica coerente con la variante proposta. Nella fase attuale di avanzamento della ZAC non sussistono i presupposti per classificare l'area in esame in classe V, non essendosi concluso ad oggi il procedimento speciale di cui all'art. 53 della LR 24/2017.	X		

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
			In conformità alle indicazioni della DGR 2053/01, si chiede di mantenere la classificazione riportata nella ZAC vigente (classe V), in coerenza con la già citata istanza ex art. 53 della L.R. 24/2017 (attualmente in corso), per l'intera area compresa tra l'argine destro del T. Parma, il tracciato della tangenziale nord, v.le Europa e l'area dello stabilimento Bormioli esistente, definendo così una UTO di maggiore superficie, rispetto a quella indicata nella variante ZAC come UTO 246, coinvolgente anche le aree poste in classe IV prospicienti le infrastrutture stradali (tangenziale nord, svincolo tangenziale nord e v.le Europa) in cui sono presenti edifici abitativi.		Per ulteriori e più dettagliate specificazioni, si veda <i>allegato 11</i> .			
12	SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Normativa	Relazione metodologica descrittiva: verifica refuso attribuzione classe IV e richiesta modifica ordine tabelle art. 9.	Accoglibile	Per i vari punti si veda <i>allegato 12</i> per ulteriori e più dettagliate specificazioni.		X	
			NTA-art. 17: sostituire “Regolamento acustico comunale” con “Regolamento di polizia urbana” che tratta i sistemi di allarme all'art. 30 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto.		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di ZAC.			
			NTA-art. 22: Per una migliore leggibilità si suggerisce di suddividere il testo in due distinti commi.		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X
					L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X

ID	SOGGETTO	ARGOMENTO	SINTESI OSSERVAZIONE	ESITO	CONTRODEDUZIONE	MODIFICA ZONIZZAZIONE	MODIFICA RELAZIONE METODOLOGICA DESCRITTIVA	MODIFICA NTA
			NTA-art. 23 e 24: per quanto riguarda il Piano di risanamento acustico per il Comune di Parma fa fede il Piano d'Azione Acustica e non sono dovuti il Piano di risanamento (art. 23, NTA della ZAC) e nemmeno il Piano di risanamento delle infrastrutture di trasporto (art. 24 NTA). Il riferimento di legge è l'art. 1 della LR. 4/2007.		L'osservazione viene accolta. Verranno riformulati gli articoli per tenere conto di quanto indicato, eventualmente modificando il testo proposto.			X
			NTA-art. 27: si suggerisce di togliere l'esatto link di riferimento in vista di futuri eventuali aggiornamenti del portale sostituendolo con "apposita sezione presente sul sito web del Comune dedicata alle segnalazioni".		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X
			NTA-art. 28: sostituire "il Dirigente del servizio preposto" con "il Sindaco mediante propria ordinanza".		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X
			NTA-art. 29: si propone l'eliminazione dei commi 3, 4, 5, 6 sostituendoli con le seguenti formulazioni più sintetiche [...]		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X
			NTA-art. 30: eliminare il comma 2 sia in quanto scorretto (l'ordinanza in materia di acustica è sempre Sindacale) sia perché non è la procedura seguita ordinariamente, che può comunque cambiare caso per caso, ma che non aggiunge informazioni utili inerenti al documento. Segnalato errore al comma 3.		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X
			NTA-art. 31: proposta riscrittura del comma 3.		L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.			X

Allegato 1

Controdeduzione all'osservazione del comitato "No CargoParma APS"

Le osservazioni si riferiscono a tre questioni, fra loro interconnesse e legate alla presenza dell'aeroporto di Parma sul territorio comunale della città di Parma.

In particolare, si osserva:

1. l'attribuzione della classe VI al comprensorio aeroportuale è impropria e non risponderebbe ai requisiti della DGR_ER n. 2053/2001;
2. impossibilità di definire i limiti acustici per l'intorno aeroportuale nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si vuole sottolineare come le linee guida regionali citate dall'osservante sono, appunto, linee guida in cui le definizioni delle classi acustiche sono sempre esemplificative e non devono essere intese come prescrizioni per ogni tipologia di sorgente sonora presente su un territorio. Pertanto, non essendo esplicitata la classe acustica che deve essere attribuita alle infrastrutture aeroportuali, si ritiene che la scelta di attribuzione della classe VI sia lecita. Si ricorda anche che il concetto espresso dalle linee guida regionali, al par. 2.2.1, definisce la classe VI come segue: *"La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con **forte specializzazione funzionale** a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva"*

A ciò si aggiunge che già la vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Parma individua l'area aeroportuale in classe VI e tale è stata inoltre confermata in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale

Si fa presente che le infrastrutture aeroportuali possono legittimamente essere classificate come sorgenti di rumore equiparabili alle industrie, se si pensa che tutta la rumorosità connessa con la movimentazione a terra degli aeromobili e del traffico veicolare indotto dall'aeroporto e con le stesse prove motore degli aeromobili, possono essere considerate facenti parte dell'infrastruttura aeroportuale come "sorgente fissa".

Per quanto riguarda la richiesta di "sospendere" l'iter procedurale di approvazione della ZAC nell'attesa di adempiere alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rumore aeroportuale, si vuole rammentare quanto segue:

- a) le tempistiche e gli adempimenti legati all'approvazione della zonizzazione aeroportuale e di quanto connesso (istituzione di una commissione aeroportuale...) non sono in capo al Comune di Parma, che non ha controllo su tali tempistiche, nonostante abbia provveduto a sollecitarne in diverse occasioni. Sarebbe pertanto impercorribile ritenere che il Comune di Parma si debba privare della necessaria ed urgente revisione del proprio piano di zonizzazione acustica solo per attendere le decisioni di un organo completamente indipendente (la commissione aeroportuale) che ha facoltà legittima di disporre la zonizzazione acustica inerente all'area aeroportuale. Sarà semmai proprio il contrario, ossia facendo in modo che la zonizzazione aeroportuale sia modellata sulla base della zonizzazione acustica vigente (ma più ancora dal Piano Urbanistico Generale di Parma);
- b) la zonizzazione acustica aeroportuale non ha forti legami con la zonizzazione acustica del territorio comunale, a tal punto che i limiti acustici vengono espressi con parametri completamente diversi (LAeq,TR nel caso della ZAC comunale, LVA nel caso della zonizzazione aeroportuale) e la individuazione delle fasce aeroportuali (zone A, B e C) non dipende dalla zonizzazione comunale. Essa, infatti, discende dalla valutazione della propagazione acustica causati dagli aeromobili che viene calcolata tramite un modello previsionale che traccia al suolo le curve isofoniche determinate dai percorsi degli aeromobili in fase di atterraggio e decollo. Sarebbe impossibile pensare che la zonizzazione acustica comunale, che si determina su criteri urbanistici completamente diversi, debba essere determinata dalla presenza della zonizzazione acustica aeroportuale.

Per quanto sopra, si ritiene che l'osservazione sia non accoglibile.

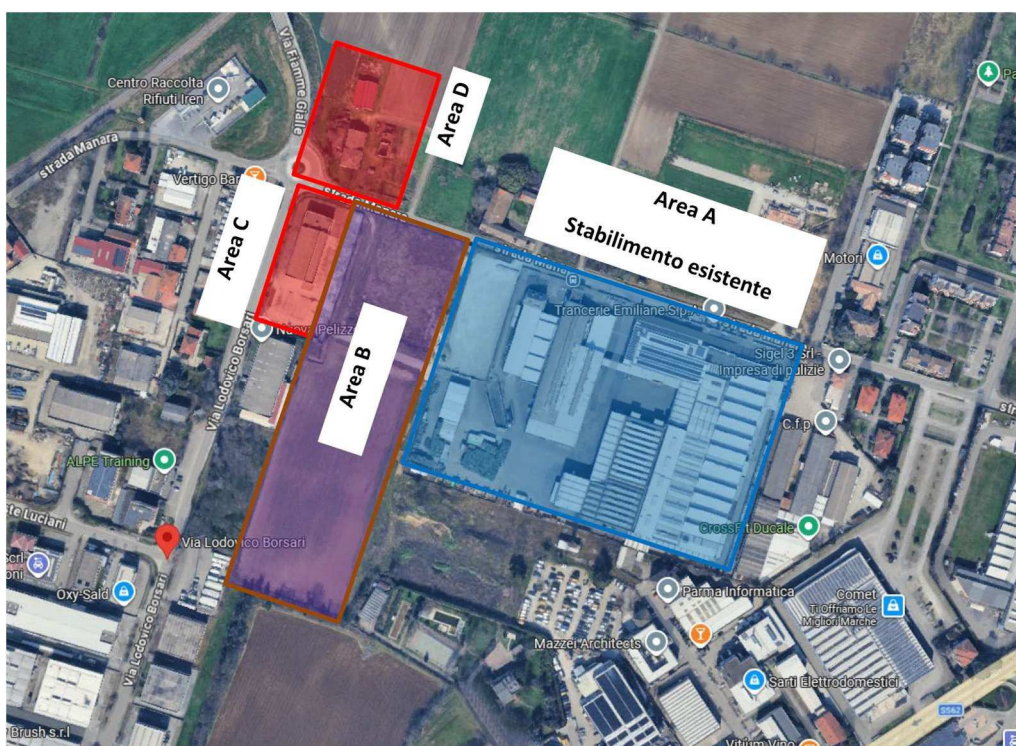
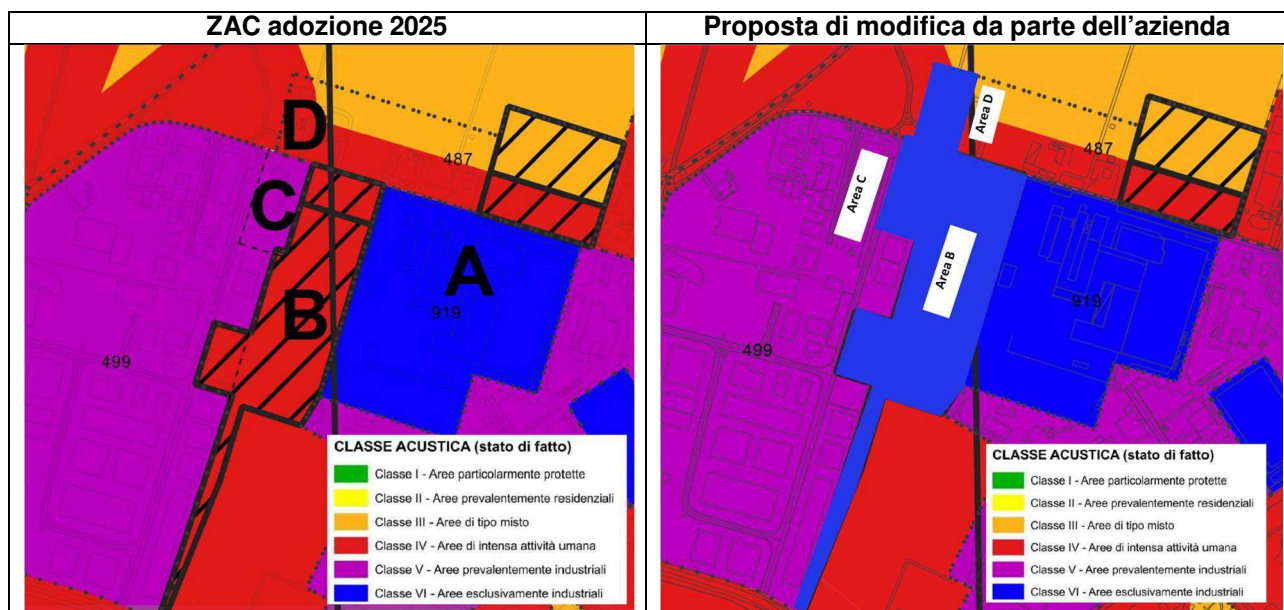
Si conferma la classe VI in linea con la precedente classificazione dell'area come confermata in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale.

Allegato 2

Controdeduzione all'osservazione di Trancerie Emiliane

L'osservazione richiede l'ampliamento della classe VI, assegnata allo stabilimento esistente, anche alle seguenti aree limitrofe:

- **Area B:** oggetto di PdC n. 1755/2024 (comparto 21-S1) in fase di rilascio;
- **Area C:** capannone strada Manara angolo Via Borsari, di proprietà Trancerie Emiliane;
- **Area D:** area di proprietà Trancerie Emiliane.



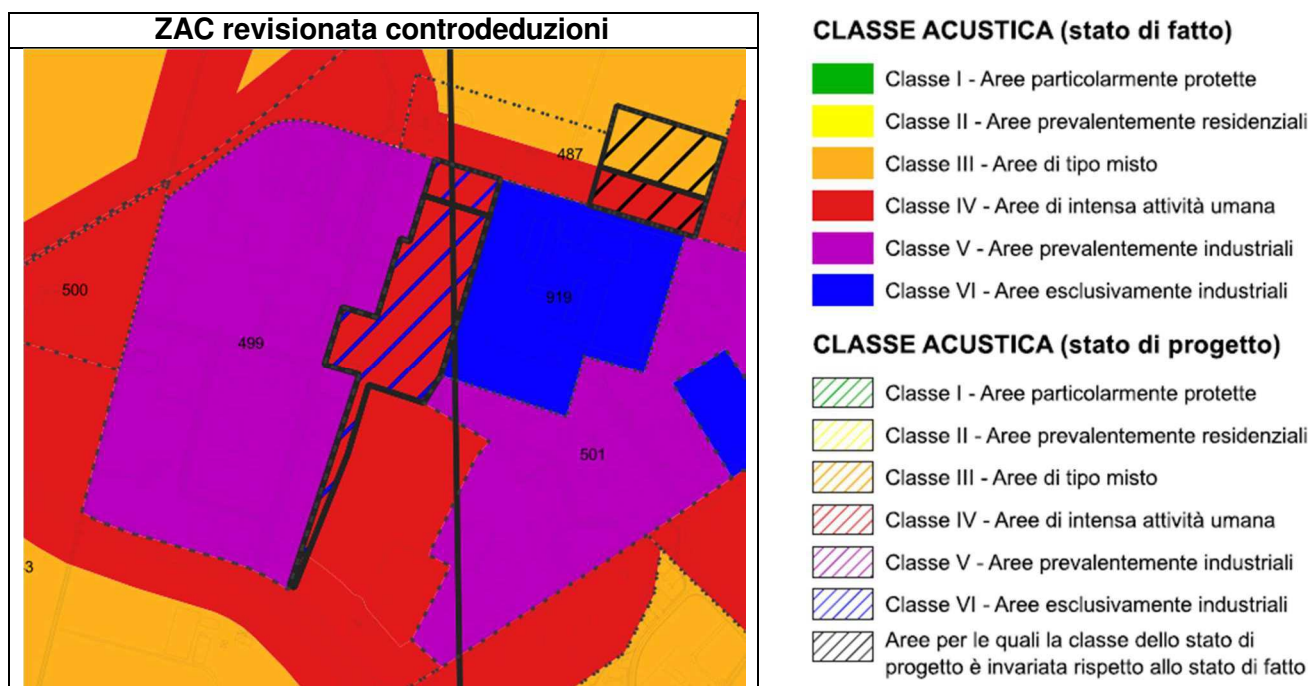
Inquadramento aree in esame

Dallo strumento urbanistico (Disciplina) risultano le seguenti destinazioni d'uso:

- **Area B:** Ambiti agricoli periurbani (stato di fatto). Allo stato attuale l'area non ha destinazione d'uso produttiva e la classe IV assegnata dalla zonizzazione acustica in fase di adozione risulta idonea a caratterizzare l'attuale utilizzo dell'area. L'area rientra nella perimetrazione Art. 4 LR24 con funzione produttiva; tale definizione caratterizza lo stato di progetto, rappresentato nell'allegato B1_Tavola 01 – Classificazione Acustica del territorio comunale (scala 1.25000) tramite campitura lineare. Data la funzione produttiva prevista dall'Art. 4 per l'area in oggetto, viene accolta la proposta di classificazione, che interessa tuttavia lo stato di progetto e non lo stato di fatto;
- **Area C:** P1 – Tessuti a destinazione prevalentemente produttiva; data la discontinuità rispetto allo stabilimento Trancerie Emiliane esistente e valutate le caratteristiche attuali di utilizzo dell'area, risulta assimilabile all'area produttiva presente sul lato ovest con la quale viene raggruppata a formare un'unica UTO. Vista la presenza di attività terziarie e edifici residenziali, l'assegnazione della classe acustica VI “aree esclusivamente industriali” risulterebbe inappropriata;
- **Area D:** R2C - Tessuti residenziali o misti da qualificare. L'area, sebbene di proprietà Trancerie Emiliane, non ha destinazione d'uso industriale.

Nessuna delle aree in esame ha le caratteristiche per consentire l'attribuzione della classe VI nella classificazione dello stato di fatto.

Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile in riferimento alla classificazione dello stato di progetto, nella quale verrà assegnata all'area B la classe acustica VI – Aree esclusivamente industriali.



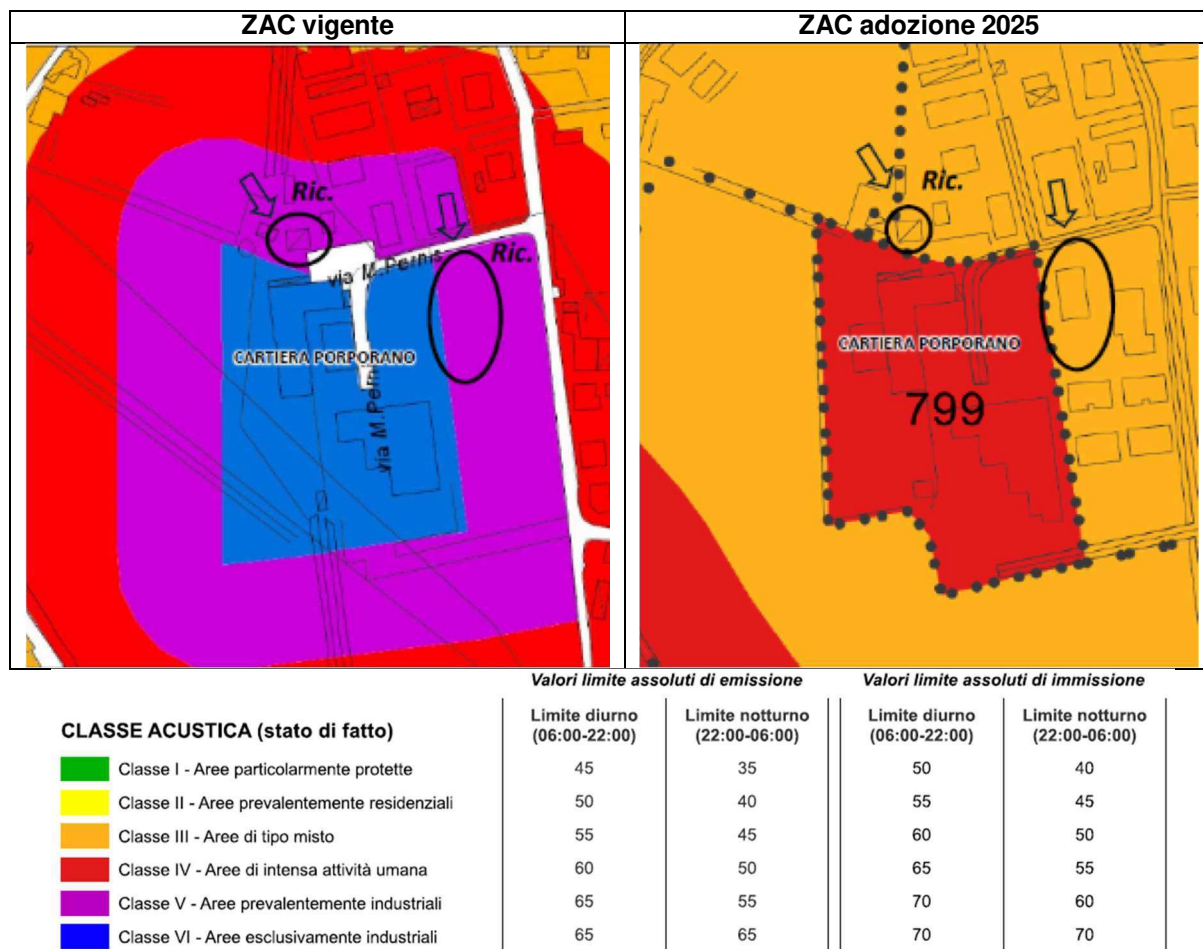
Questo non esclude la possibilità di modifiche successive alla ZAC a seguito di richieste di trasformazioni urbanistiche coerenti con la strategia del PUG, da valutare con apposita verifica di compatibilità acustica e successiva revisione della zonizzazione acustica.

Allegato 3

Controdeduzione all'osservazione di Cartiera Porporano

L'area aziendale di Cartiera Porporano era classificata dalla precedente ZAC in classe VI con fasce cuscinetto in classe V e IV nelle quali ricadevano i ricettori limitrofi. Nella nuova proposta di classificazione all'area aziendale è attribuita la classe IV e ai ricettori esterni la classe III.

L'osservazione chiede di ristabilire la classe VI (o almeno V) all'attività produttiva e il mantenimento della classe V ai primi ricettori abitativi confinanti.



L'attribuzione della classe III ai ricettori residenziali limitrofi deriva dall'utilizzo del metodo statistico per l'assegnazione delle classi intermedie. L'indice ottenuto per la UTO in esame (UTO id 800 con destinazione d'uso prevalente da PUG "R2F – Tessuti residenziali o misti da qualificare delle frazioni") permette l'assegnazione della classe II o III da valutarsi caso per caso.

L'adeguamento della zonizzazione acustica alle linee guida regionali implica la necessità di non prevedere l'uso di fasce di interposizione tra classi che si differenziano per più di 5 dB dovuta. Pertanto, si è ritenuto, al fine di limitare le adiacenze critiche, di assegnare la classe IV all'area produttiva adiacente ad aree residenziali in classe III.

Il proponente sottolinea il timore che la variazione introdotta possa generare difficoltà tecniche ed economiche molto elevate nel garantire il rispetto dei limiti di una classe acustica così inferiore rispetto a quella assegnata nel piano vigente, osservando che il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluti obbligherebbe l'azienda alla verifica dei limiti differenziali presso i primi ricettori e, nel caso di un loro superamento, ad onerosi piani di bonifica/mitigazione acustica.

Si riportano alcune considerazioni:

- Per quanto riguarda il rispetto del criterio differenziale di cui all'art. 4 DPCM 14/11/1997 (che solitamente è il limite più restrittivo), l'azienda può dirsi esente dal suo rispetto solo nel caso in cui essa ricada in una o più delle definizioni di cui all'art. 2 DM 11/12/96, e che non abbia avuto modifiche dei propri impianti dopo l'entrata in vigore del DM sopra citato (marzo 1997), ai sensi della circolare Min. Amb. 06/09/2004.

Si intende per:

impianti a ciclo continuo:

- a) *quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;*
- b) *quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;*

impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto [DM 11/12/96];

- Come ribadito dal MASE nel parere in merito alle definizioni di cui al DM 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo" (U.prot DVA – 2014 – 0014603 del 16/05/2014), nel caso in cui l'impianto abbia subito modifiche strutturali dopo l'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'impianto avrebbe dovuto adempiere al rispetto del criterio differenziale almeno per la parte oggetto di modifica.

- L'attiva della Cartiera di Porporano è soggetta ad AIA (atto pubblicato online):

Autorità Competente: ARPAE S.A.C. di Parma

Num. provvedimento: 2340

Data provvedimento: 10/05/2022

Negli atti amministrativi si trova il riferimento a un *intervento di miglioramento di gestione dello stoccaggio del pulper (spostamento dell'impianto di scarico del pulper, ruotandolo di 90° rispetto all'esistente (sostituendone l'attuale coclea con una nuova) in modo da renderlo accessibile all'area di stoccaggio esterno ed accorciare il percorso dei mezzi che lo trasportano alle aree di deposito temporaneo esterne (area n. 1, 2 e 3) ed evitare il lungo tragitto esterno attuale dei mezzi di trasporto del pulper, che lo espone ai recettori. Inoltre, è prevista una nuova area temporanea (area n.4) prossima al nuovo sito di produzione e scarico del rifiuto pulper stesso).*

Nel rapporto ispettivo anno 2024 di ARPAE vengono riportare le seguenti informazioni riguardo al ciclo produttivo e all'applicazione piano di adeguamento/miglioramento:

Trattasi di cartiera adibita alla produzione di carta in bobine, a partire da carta da macero derivante da ditte che svolgono attività di ritiro e selezione di rifiuti cartacei, in cui viene svolta un'attività IPPC classificata come "6.1 b): impianti per la fabbricazione di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno".

L'inizio attività dell'impianto risale al 1970.

La lavorazione avviene per 5 giorni settimanali su tre turni di lavoro.

[...]

Come riportato nel Report ambientale relativo all'anno 2023, la Ditta non ha ancora aumentato i giorni di attività, che rimangono pari a 225 giorni/anno.

Nella Determina di riesame era inoltre previsto che:

1-entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA deve essere ultimato e relazionato ad Arpae SAC e APAO-ST l'intervento di miglioramento di gestione dello stoccaggio del pulper (spostamento dell'impianto di scarico del pulper, sostituendo l'attuale coclea con una nuova), in modo da migliorare la gestione dei piazzali interessati da tale fase.

Come comunicato il 24/06/2022, è stato attuato il piano di miglioramento relativo allo stoccaggio rifiuti pulper, ma nel corso dell'ispezione è stato rilevato che il piazzale ovest in cui è effettuato lo stoccaggio e la fase di movimentazione, risulta non del tutto pulito.

[...]

In merito al rispetto delle BAT è stato verificato che la ditta:

- *effettua un bilancio interno delle acque e un controllo giornaliero dei livelli (BAT 5);*
- *effettua la graduale sostituzione dei motori obsoleti, con altri più efficienti (BAT6);*
- *si è dotata di un piano gestione odore e rumore;*
- *utilizza biocidi di origine naturale (BAT 7);*
- *ha installato muri e reti a telo doppio lungo i perimetri aziendali (BAT42).*

Quanto riportato è un'evidenza della presenza di modifiche all'impianto (nuova coclea, sostituzione di motori...) successive all'entrata in vigore del DM 11/12/96 (marzo 1997).

Inoltre, viene indicato esplicitamente che la cartiera lavora su 5 giorni a settimana.

- In riferimento alla Valutazione Sperimentale di Impatto Acustico dell'azienda datata aprile 2007, i livelli di immissione al ricettore maggiormente esposto risultano pari a 53,6 dB(A) nel periodo diurno e 52,1 dB(A) nel periodo notturno.

Sulla base delle considerazioni riportate, si ritiene che l'attività non rientri nel campo di applicazione del DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Dunque, il criterio differenziale risulta applicabile indipendentemente dall'attribuzione della classe III o V ai ricettori limitrofi.

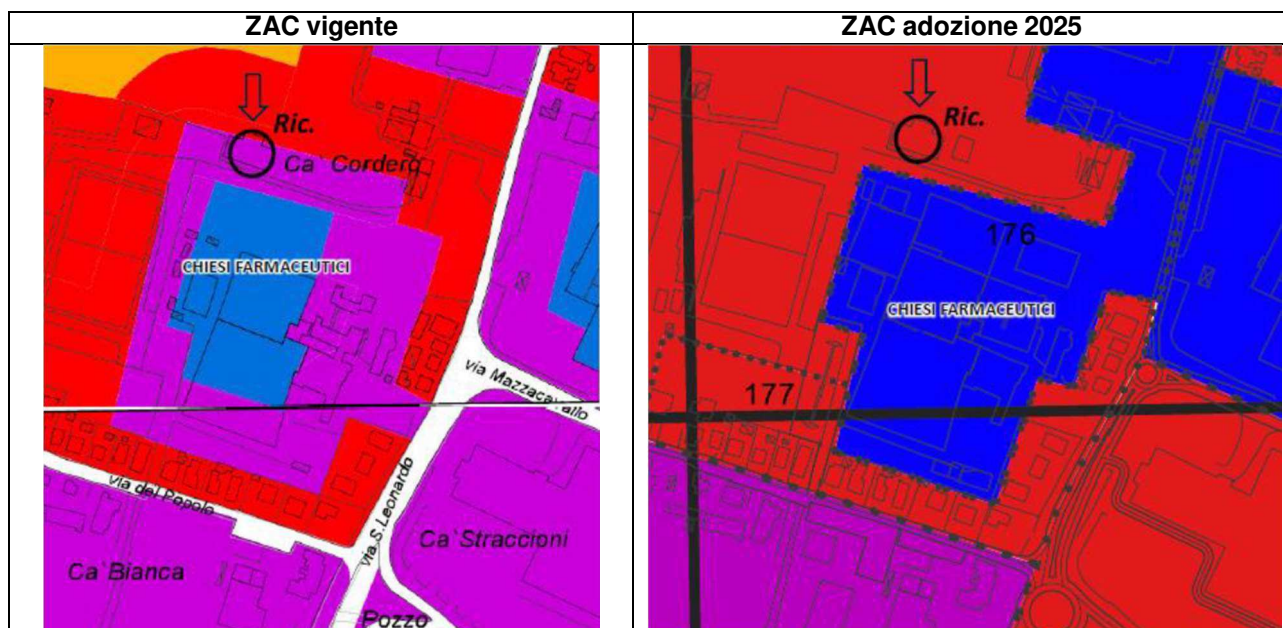
L'osservazione viene valutata come non accoglibile.

Allegato 4

Controdeduzione all'osservazione di Chiesi Farmaceutici

L'osservazione riguarda la classificazione acustica di un ricettore con destinazione d'uso bar-ristorante a servizio di club sportivo, confinante sul lato nord dello stabilimento produttivo di via S. Leonardo.

Nella classificazione acustica vigente il ricettore ricade in classe V, mentre nella nuova proposta di classificazione in classe IV. Viene richiesto di ristabilire la classe V al ricettore in esame.



CLASSE ACUSTICA (stato di fatto)	Valori limite assoluti di emissione		Valori limite assoluti di immissione	
	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
■ Classe I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
■ Classe II - Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
■ Classe III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
■ Classe IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
■ Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
■ Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

La modifica di classificazione è una conseguenza dell'eliminazione delle fasce di interposizione tra classi che differiscono per più di 5 dB, in coerenza con le indicazioni ARPAE e alle linee guida regionali.

Il ricettore in esame rientra nella UTO id 174 con destinazione d'uso prevalente da PUG "Attrezzature sportive, ricreative e culturali". La classe IV viene assegnata per attribuzione diretta giustificata dalla destinazione d'uso. La classe V "Aree prevalentemente industriali" non risulterebbe coerente con gli utilizzi dell'area.

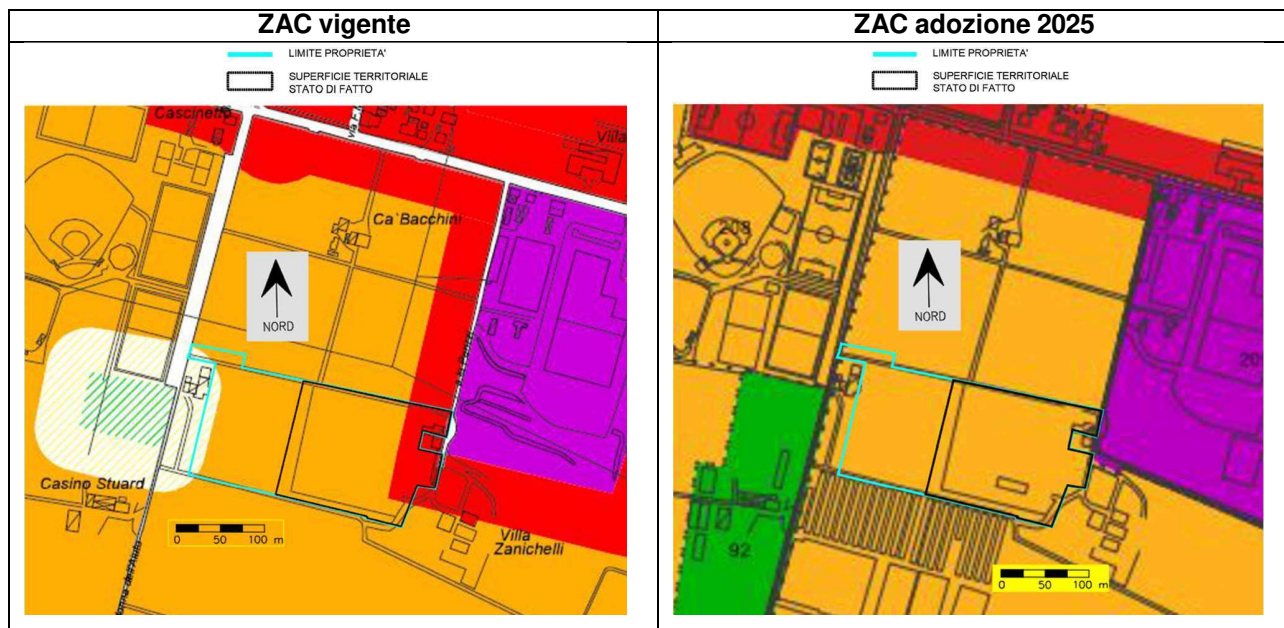
Si evidenzia che già allo stato attuale occorre verificare il limite differenziale, solitamente il limite più restrittivo. La variazione dei limiti assoluti applicabili dovuta al cambio di classe ha pertanto una rilevanza secondaria. Ciò per evidenziare che la previsione stabilita con la classificazione acustica adottata non costituisce un sostanziale aggravamento delle condizioni in essere.

Per queste ragioni si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Allegato 5

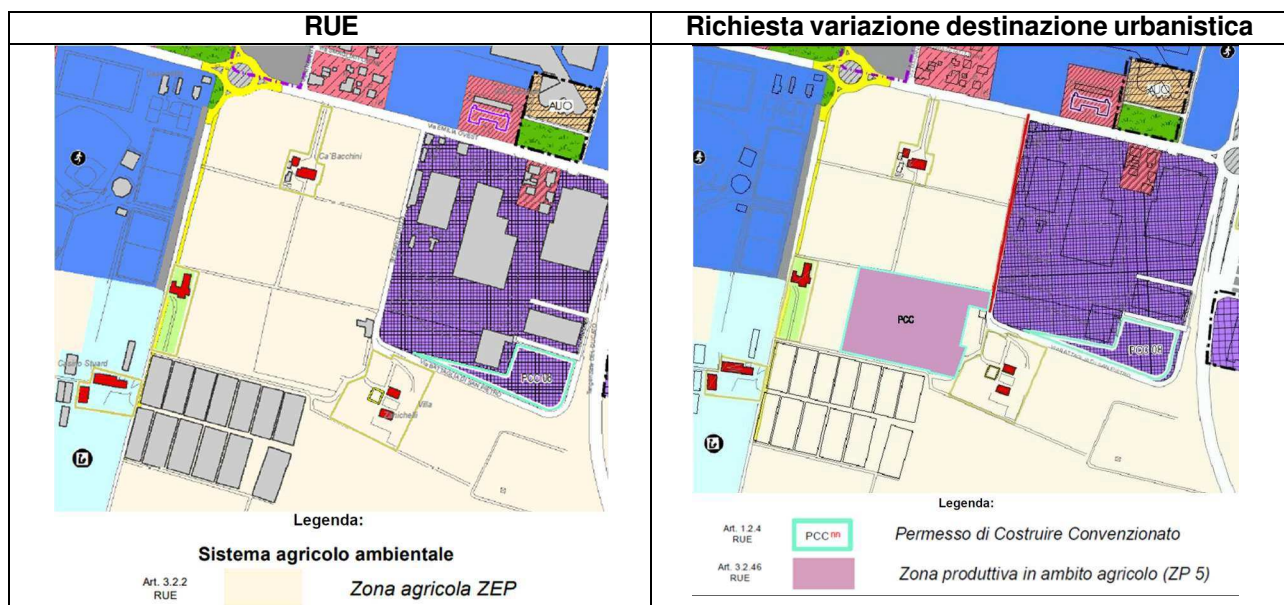
Controdeduzione all'osservazione di Autodemolizioni Dante

Attualmente il lotto utilizzato dall'attività è inserito in parte classe III e in parte in classe IV, nel Piano di Zonizzazione vigente. Nel Piano in adozione l'area di pertinenza della ditta Autodemolizione Dante S.R.L., è inserita tutta in classe III.



Autodemolizioni Dante ha dichiarato, in sede di osservazione, che intende presentare una richiesta di ampliamento del sedime produttivo e un progetto di adeguamento e riorganizzazione dell'impianto di autodemolizione. Contestualmente verrà richiesta una variazione di destinazione urbanistica, da Zona agricola ZEP, Art. 3.2.2 del RUE a Zona produttiva in ambito agricolo (ZP5, art. 3.2.46), relativamente all'area occupata dagli impianti di Autodemolizione Dante.

Per questa ragione viene richiesto che il lotto occupato dagli impianti di Autodemolizione Dante venga inserito in classe V, Aree di intensa attività umana, nel Piano di Zonizzazione Acustica 2025.



Viene richiesto dal proponente la variazione della Zonizzazione acustica dell'area, da Classe III a classe V.

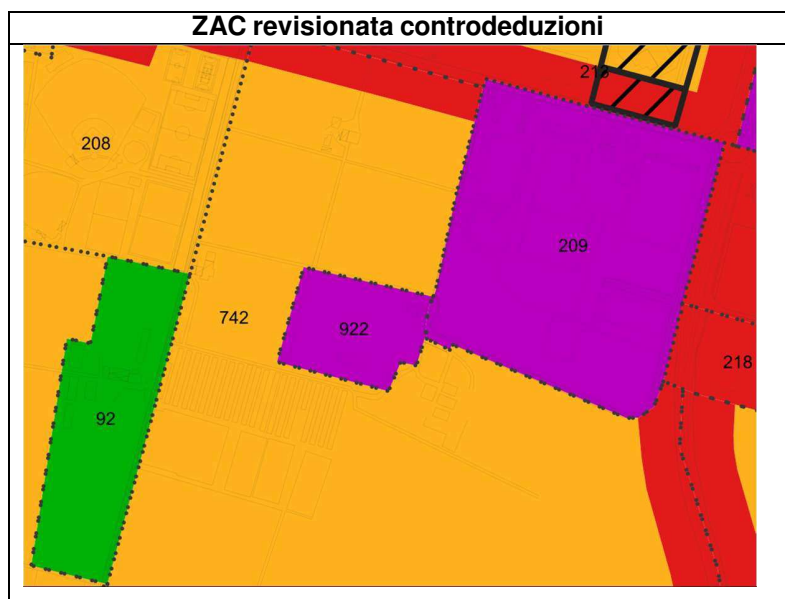


Proposta di riclassificazione da parte del proponente

Innanzitutto, si evidenzia che il riferimento urbanistico è rappresentato dalla Disciplina del PUG.

Al momento dell'adozione la proprietà Autodemolizioni Dante era classificata nella Disciplina come Ambiti rurali di protezione della risorsa idrica (Art. 8.1.4); tale destinazione d'uso rappresentava la base per l'assegnazione della classe acustica, coerente con l'attribuzione della classe III.

In sede di valutazione del PUG, il CUAV ha segnalato l'opportunità che le aree interessate da impianti di rottamazione mezzi, tra cui l'Autodemolizione Dante, vengano riconosciuti dalla Disciplina come "insediamenti sparsi" di tipo produttivo. Viene adeguata di conseguenza la classificazione acustica e viene riconosciuta la classe V all'area.



CLASSE ACUSTICA (stato di fatto)

- Classe I - Aree particolarmente protette
- Classe II - Aree prevalentemente residenziali
- Classe III - Aree di tipo misto
- Classe IV - Aree di intensa attività umana
- Classe V - Aree prevalentemente industriali
- Classe VI - Aree esclusivamente industriali

CLASSE ACUSTICA (stato di progetto)

- Classe I - Aree particolarmente protette
- Classe II - Aree prevalentemente residenziali
- Classe III - Aree di tipo misto
- Classe IV - Aree di intensa attività umana
- Classe V - Aree prevalentemente industriali
- Classe VI - Aree esclusivamente industriali
- Aree per le quali la classe dello stato di progetto è invariata rispetto allo stato di fatto

Allegato 6

Controdeduzione all'osservazione di Unione Parmense Industriali

Il proponente richiede chiarimenti nell'interpretazione applicativa di Art. 5 e Art. 10 (Stato di Fatto - Stato di Progetto) e Art. 13 (Situazioni di criticità acustica) della Relazione metodologica descrittiva.

Viene richiesta inoltre l'attivazione di un tavolo di confronto finalizzato alla condivisione dei contenuti ed alla migliore comprensione delle Norme Tecniche di Attuazione.

Vista la richiesta di chiarimento in merito ai punti 5, 10 e 13 della Relazione Metodologica e la richiesta di attivazione di un tavolo di confronto sulle Norme Tecniche di Attuazione si provvederà ad avviare un dialogo finalizzato alla condivisione dei contenuti e alla migliore comprensione delle norme stesse.

Allegato 7

Controdeduzione all'osservazione di La Doria

Viene osservato che la formulazione del Piano adottato non risulta al momento coerente con quanto rappresentato all'art. 4, comma 1, lettera A) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26 ottobre 1995) nel quale si legge "i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio (...omissis...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilimento il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente".

L'articolo 4, comma 1, lettera a), riportato solo parzialmente dal proponente, procede specificando che il parametro da valutare è il livello sonoro equivalente "misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991".

Come noto, le linee guida regionali sulle quali si basa la classificazione acustica, non hanno mai contemplato esplicitamente la possibilità di inserire "fasce di transizione". A tal proposito si riporta di seguito un estratto del parere integrato ARPAE-AUSL che si riferisce esattamente a questa tematica: *"In generale risulta particolarmente apprezzabile nella nuova versione adottata della ZAC l'eliminazione delle cosiddette "fasce cuscinetto", pressoché sistematicamente presenti nella vecchia zonizzazione. Il ricorso a tali fasce avrebbe lo scopo di ottemperare al divieto di accostamento di classi acustiche caratterizzate da limiti di pressione sonora discostanti più di 5 dBA; tuttavia questa pratica, non contemplata in alcun modo né dalla Legge Quadro 447/1995, né dai criteri regionali contenuti nella vigente DGR 2053/2001, è da ritenersi non corretta in quanto espone il piano di classificazione acustica a due significative difformità:*

- 1) l'attribuzione di classi non pertinenti con le destinazioni d'uso delle specifiche UTO;*
- 2) l'effetto "mascheramento" di potenziali conflitti.*

Al contrario, l'intento che emerge dai criteri regionali e a cui la nuova ZAC si conforma, è quello invece di favorire l'evidenza di queste potenziali incongruità che potranno così essere verificate ed assoggettate alle successive fasi di risanamento nei casi di reale presenza di livelli sonori nelle due diverse classi che si discostino per più di 5 dBA misurati."

Si ritiene che l'approccio adottato rispecchi pertanto in modo legittimo quanto previsto dalla normativa vigente.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione acustica di Parma adottata è la medesima utilizzata dalle altre principali città della Regione Emilia-Romagna, garantendo in questo modo uniformità di approccio tra le zonizzazioni del territorio regionale.

Allegato 8

Controdeduzione all'osservazione della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio

Viene recepito quanto indicato nell'osservazione.

Si provvede ad effettuare gli aggiornamenti e gli adeguamenti di coordinamento tra i vari elaborati conseguenti in particolare alle modifiche subentrate in fase di valutazione del PUG da parte del CUAV, che comporteranno in alcuni casi la modifica di attribuzione della classe acustica.

Allegato 9

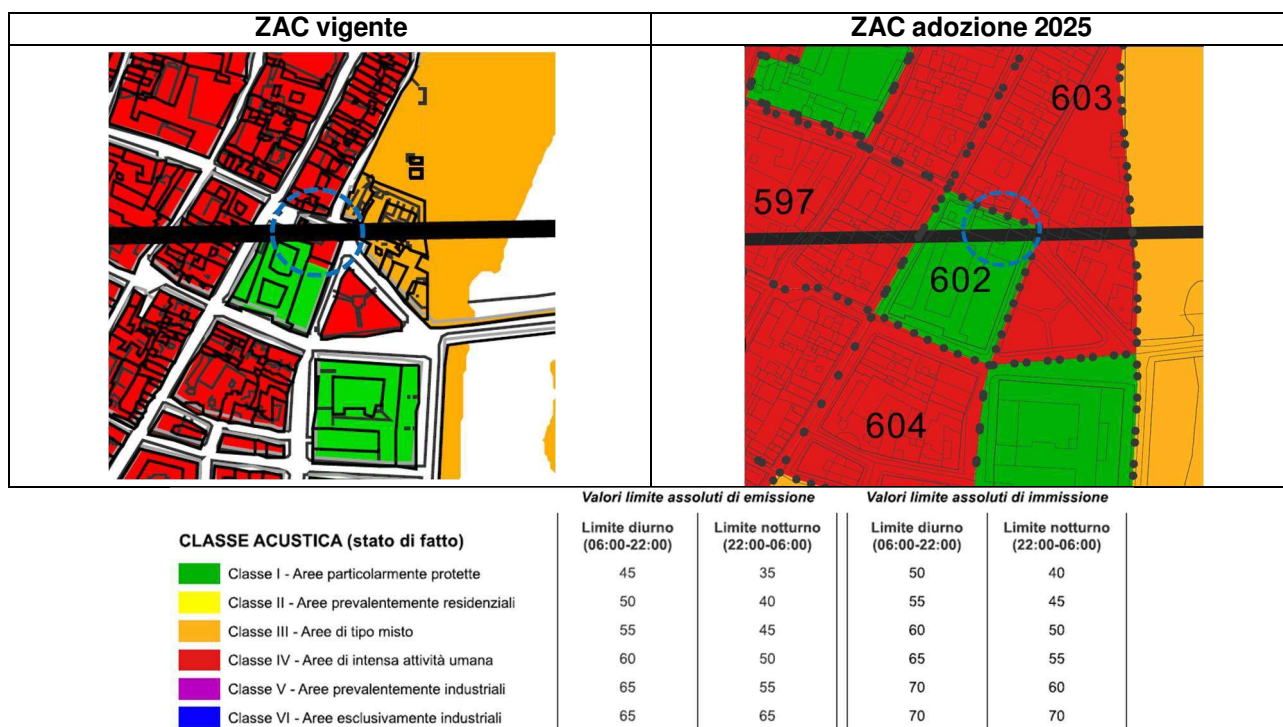
Controdeduzione alle osservazioni di ARCI PARMA APS

OSSERVAZIONE N. 1

Zonizzazione acustica, UTO 602 in cui ricade sede Circolo ARCI A. ZERBINI già ass. p. APS, borgo Santa Caterina 1 – via Bixio

Nella ZAC vigente il circolo in oggetto viene classificato in classe IV, mentre nella ZAC 2025 in fase di adozione ricade in classe I in quanto appartenente alla UTO 602.

Viene segnalato che nella UTO 602, diversamente a quanto applicato nella vigente ZAC, ricade anche una installazione commerciale (edicola) ed una piccola piazza con individuati 4 posti parcheggio auto e 3 posti parcheggio motocicli. Viene richiesta la ripermetrazione con la distinzione delle diverse funzioni dell'area individuata dall'UTO 602 (edificio scolastico e associazioni), in continuità con la precedente stesura della zonizzazione acustica.



La classificazione acustica si basa sulle destinazioni d'uso urbanistiche definite dalla Disciplina del PUG. Particolare attenzione è posta nell'individuazione delle aree di maggior tutela a cui assegnare la classe I, tra cui rientrano le scuole.

Al momento dell'adozione l'area in cui ricade il circolo risulta classificata dalla Disciplina come "Istruzione superiore".



Art. 6.2.7



Istruzione superiore

Estratto Disciplina (foglio 28)

L'edificio in esame ospita varie Associazioni, tra cui anche il Circolo Zerbini (lato via Bixio). Tutto il complesso, compresa la scuola Marconi, è di proprietà comunale. Verrà modificato l'uso di tale edificio in Disciplina inserendo "Attrezzatura d'interesse comune" e adeguando di conseguenza la zonizzazione acustica accogliendo la richiesta di riclassificazione in classe IV.

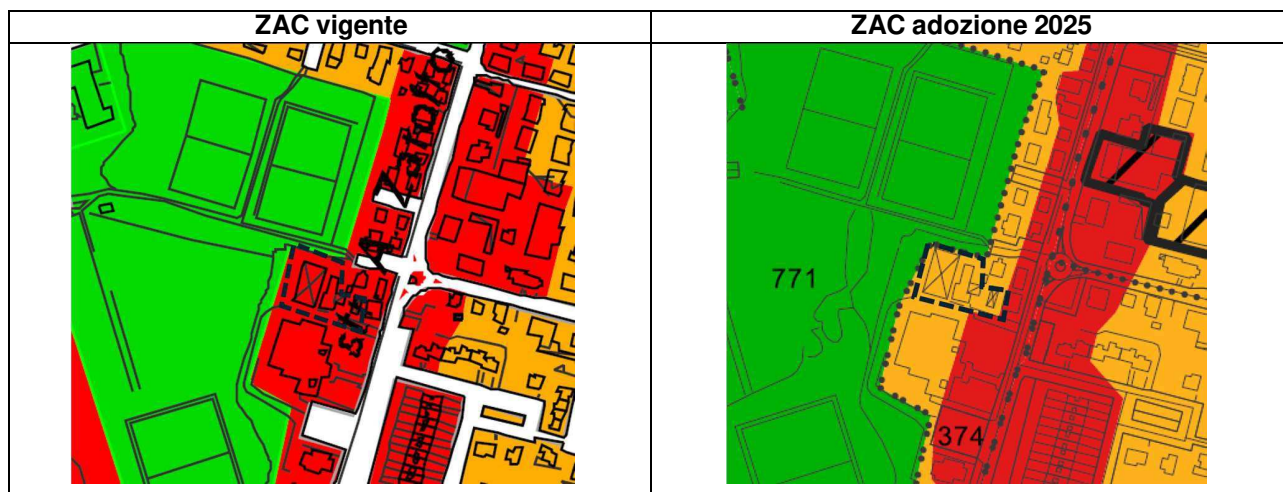
Verrà inoltre rivista la perimetrazione della UTO 602 escludendo la porzione in cui ricade l'edicola (angolo nord-ovest) dall'area con destinazione d'uso istruzione e inserendola nell'UTO 603 adiacente alla quale è attribuita la classe IV.

OSSERVAZIONE N. 2:

Zonizzazione acustica, UTO 374 in cui ricade sede Circolo CASTELLETTO APS, strada A. Zarotto, 39

Nella ZAC vigente il circolo in oggetto viene classificato in classe IV, mentre nella ZAC 2025 in fase di adozione ricade in classe III come tutti gli edifici presenti all'interno della UTO 374, ad esclusione degli edifici appartenenti al primo fronte edificato con affaccio su via Zarotto.

Viene richiesta la revisione della classificazione acustica adottata in variante reintroducendo la precedente stesura della classificazione acustica che attribuiva la classe IV agli edifici della piscina comunale e della sede del Circolo Castelletto.



CLASSE ACUSTICA (stato di fatto)	Valori limite assoluti di emissione		Valori limite assoluti di immissione	
	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
Classe I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
Classe II - Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
Classe III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

L'UTO 374 ha una destinazione d'uso prevalente da PUG "R2C – Tessuti residenziali o misti da qualificare del capoluogo". L'attribuzione della classe acustica viene effettuata su base parametrica. L'indice statistico ottenuto per l'UTO 374 permetterebbe l'assegnazione della classe III o IV. Vista la presenza di un'area adiacente in classe I, si è preferita la classe III per attenuare la criticità. Tuttavia, si riconosce il prevalente scopo ricreativo dell'area e viene accolta la richiesta di riclassificazione in classe IV.

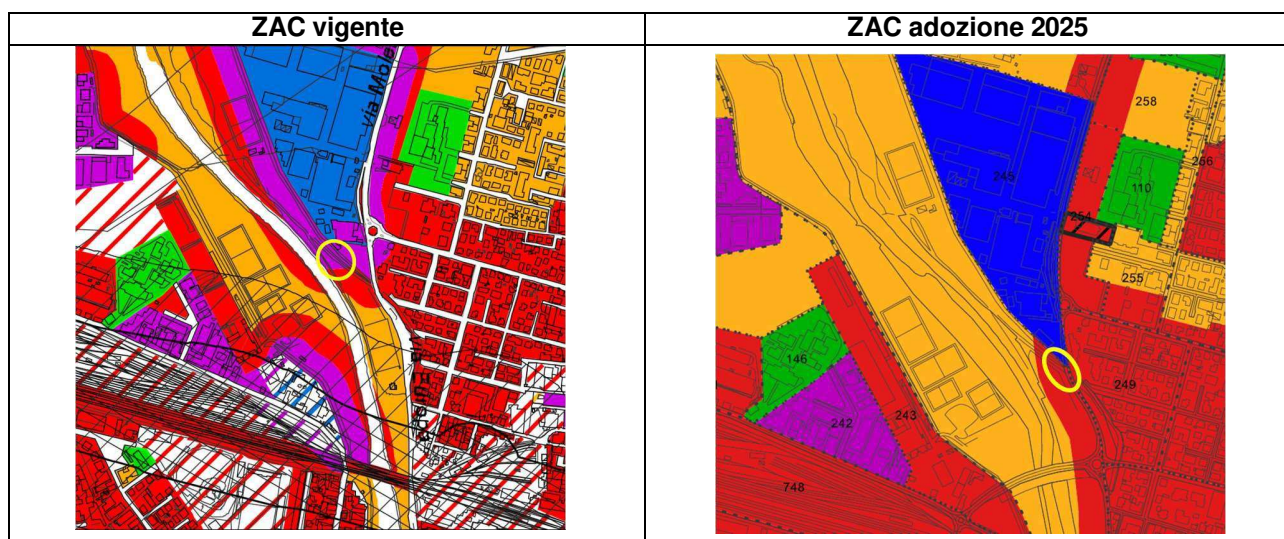
La definizione dell'area prospiciente l'infrastruttura stradale in classe IV è coerente con quanto riportato nelle linee guida regionali.

OSSERVAZIONE N. 3:**Zonizzazione acustica, UTO 755 (area T. Parma) in cui ricade sede Circolo ARCI Cà Rossa APS, via Europa 62 bis**

Nella ZAC vigente l'area in cui ha sede il circolo è classificata in parte in classe V, in parte in classe IV e in parte in classe III. Questa classificazione è dovuta alla presenza delle fasce di interposizione tra classi che differiscono per più di 5 dB (a partire dalla classe VI dello stabilimento Bormioli), non più previste per adeguarsi alle linee guida regionali.

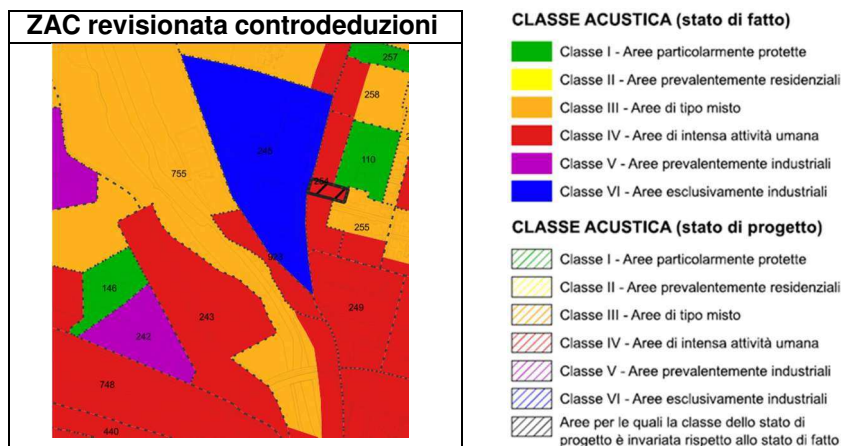
La ZAC adottata pone l'area della sede il Circolo, come tutta l'area della UTO 755, in classe III, in quanto area individuata dalla Disciplina come Parco Urbano e Suburbano. Solo le aree prospicienti l'infrastruttura viaria di Via Europa sono classificate in classe IV, come previsto dai criteri delle linee guida regionali.

Viene richiesta la revisione della classificazione acustica adottata in modo tale da perimetrare le aree di pertinenza del Circolo e del campo sportivo in classe IV.



CLASSE ACUSTICA (stato di fatto)	Valori limite assoluti di emissione		Valori limite assoluti di immissione	
	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
Classe I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
Classe II - Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
Classe III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Vista la destinazione d'uso industriale delle aree adiacenti, si accoglie l'osservazione e viene assegnata la classe IV all'area in cui ha sede il Circolo. Viene inoltre ampliata la UTO 243 con destinazione d'uso prevalente "Attrezzature sportive, ricreative e culturali", posta in classe IV, per includere i campi sportivi CSI di via Giusti.



OSSERVAZIONE N. 4:**Articolo 20 NTA variante ZAC (attività rumorose temporanee) ed attribuzione classe I ad aree verdi**

Viene richiesta l'introduzione nelle NTA di una specifica regolamentazione che definisca per le aree parco che rivestono carattere di area aggregativo piuttosto che aree di tutela e di quiete (es. Parco Cittadella e Parco Ferrari) procedure comuni di tipo semplificato che consentano di svolgere manifestazioni temporanee non a fini di lucro nel rispetto dei limiti del regolamento invocando il regime della semplice comunicazione, non facendo così gravare sugli organizzatori gli oneri tecnici ed economici che caratterizzano le autorizzazioni di tipo ordinario.

L'osservazione risulta non pertinente alla zonizzazione acustica. Si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Allegato 10

Controdeduzione alle osservazioni di Regione Emilia-Romagna

La Regione avanza osservazioni generali ed osservazioni puntuali.

Osservazioni generali

- Si richiede di eliminare i riferimenti alla revisione della DGR 2053/2001 in corso, ma di basarsi esclusivamente su riferimenti normativi certi e vigenti.

L'osservazione viene accolta e saranno fatte le modifiche richieste.

- La Regione auspica che il materiale venga fornito anche in formato shapefile, al fine di permettere una valutazione più approfondita e dettagliata e la raccolta dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna.

La richiesta viene accolta e verranno forniti i file richiesti.

- A pagina 9 della Relazione, nelle tabelle risultano alcuni edifici quali case di cura, ospedali, scuole, case di riposo categorizzati come attività commerciali e, pertanto, attribuite a classi acustiche tramite calcolo, mentre la DGR 2053/2001 le attribuisce direttamente alla classe I. Si chiede di categorizzare tali edifici tramite attribuzione diretta ai sensi della DGR 2053/2001 e, nello specifico, di eliminare eventuali refusi contenuti nelle tabelle.

L'osservazione viene accolta e saranno fatte le modifiche richieste per non lasciare ambiguità sul metodo di attribuzione della classe utilizzato per le strutture quali case di cura, ospedali, scuole, case di riposo, che prevede l'attribuzione diretta della classe I.

Osservazioni puntuali

Le seguenti osservazioni si riferiscono all'elaborato "B1_Tavola 01 - Classificazione Acustica del territorio comunale".

1. La base cartografica dell'elaborato è in scala 1:25.000. In base all'Allegato 1 della DGR 2053/2001 la scala corretta è 1:5.000 e, pertanto, si chiede l'adeguamento alle indicazioni regionali. Inoltre, trattandosi di una cartografia senza toponimi diventa complicato orientarsi per le valutazioni, a meno che non venga redatto un ulteriore elaborato in formato shapefile da poter sovrapporre ad altri strati informativi tramite GIS;

Per facilitare la consultazione si prevede di implementare la zonizzazione acustica su portale webgis del Comune. Verranno comunque previsti i tagli al 5.000 in formato pdf come richiesto, nonostante si ritenga che a fronte di una consultazione informatizzata a cui tendere, i tagli previsti dalla DGR 2053/2001 siano desueti.

2. L'area aeroportuale è stata oggetto di attribuzione diretta sulla base della destinazione d'uso, in assenza della zonizzazione acustica aeroportuale. A tal proposito si ricorda che le Linee Guida SNPA per la definizione della Caratterizzazione Acustica dell'intorno Aeroportuale prevedono che *"a seguito della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, i Comuni devono disporre le modifiche dei propri strumenti urbanistici necessarie per l'adeguamento dei medesimi alle indicazioni normative sulle destinazioni d'uso delle aree ricadenti nell'Intorno aeroportuale; eventuali varianti devono essere apportate anche alla classificazione acustica del territorio comunale, sia per rendere compatibile la classificazione della zona A con il limite di rumorosità previsto per tale zona, sia al fine di rendere coerenti i vari strumenti di governo del territorio"*. Una volta, quindi, approvata la zonizzazione aeroportuale, in sede di aggiornamento della Classificazione acustica, allo scopo di *"prevedere, in particolare per la zona A, dei limiti compatibili con il limite di rumorosità previsto dal D.M. 31/10/97, art. 6, comma 2"* e di rendere evidenti eventuali criticità, si chiede di sovrapporre cartograficamente le zone acustiche aeroportuali alle aree oggetto di classificazione acustica comunale.

L'osservazione viene accolta e saranno effettuate le modifiche richieste quando sarà approvata la zonizzazione aeroportuale.

Allegato 11

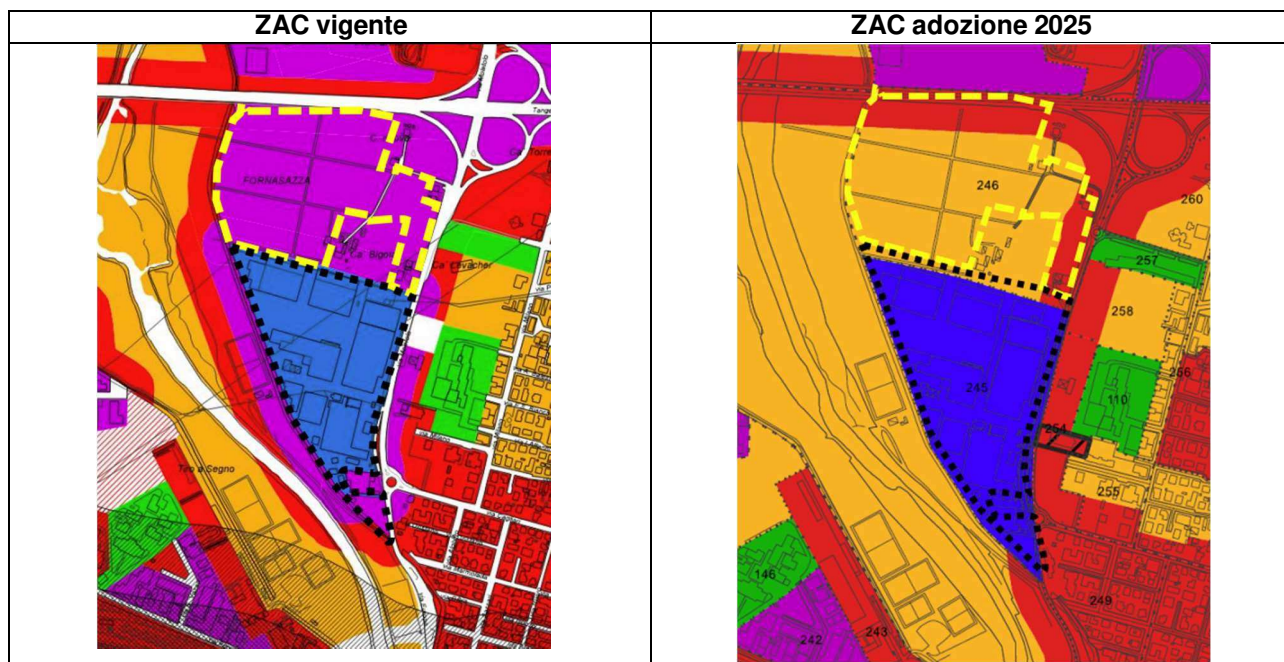
Controdeduzione alle osservazioni di Bormioli Luigi

La presente osservazione alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) adottata riguarda la UTO 246, all'interno della quale ricadono le aree di proprietà della Bormioli S.p.A. così identificate al Catasto Terreni del Comune di Parma:

- foglio B/38, part. 674.: area in cui ricadono gli edifici e le aree cortilizie dello stabilimento esistente;
- foglio B/38, particelle 39, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 81, 328, 354, 363, 673 e 675: area posta a nord dello stabilimento esistente, oggetto di una proposta di intervento di espansione aziendale, in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, per la quale il Proponente si avvale, ai fini dell'approvazione del progetto proposto, del procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, in corso (Pratica SUAP 24/2025).

La ZAC vigente pone l'area dello stabilimento esistente (perimetro nero in figura) in prevalenza in classe VI, in quanto area esclusivamente industriale, e per una piccola porzione a sud in classe V; per l'area posta a nord dello stabilimento, la ZAC vigente riporta la classe V come zonizzazione acustica legata al precedente strumento attuativo decaduto in quanto non convenzionato entro i termini previsti dalla LR 24/2017.

Nella ZAC in fase di adozione lo stabilimento Bormioli risulta interamente classificato in classe VI, mentre l'area a nord dello stabilimento, oggetto di proposta di intervento di espansione aziendale, viene classificato prevalentemente in classe III, a esclusione delle sole fasce di ampiezza 50 metri ubicate ai lati delle infrastrutture stradali di v.le Europa e della Tangenziale Nord, poste in classe IV.



CLASSE ACUSTICA (stato di fatto)

■	Classe I - Aree particolarmente protette
■	Classe II - Aree prevalentemente residenziali
■	Classe III - Aree di tipo misto
■	Classe IV - Aree di intensa attività umana
■	Classe V - Aree prevalentemente industriali
■	Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Valori limite assoluti di emissione

Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
45	35
50	40
55	45
60	50
65	55
65	65

Valori limite assoluti di immissione

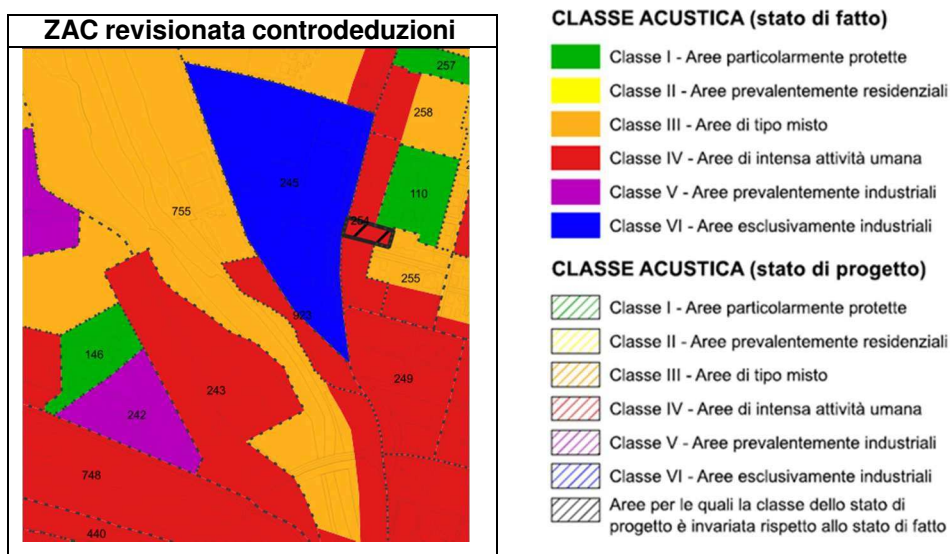
Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
50	40
55	45
60	50
65	55
70	60
70	70

Il proponente richiede:

- si chiede di porre in classe IV l'intera area ricreativa/sportiva compresa tra il T. Parma e lo stabilimento esistente, individuabile ai mappali 2 e 3 del Foglio 2 del comune di Parma e al mappale 754 del foglio 38 del comune di Parma;
- in conformità alle indicazioni della DGR 2053/01, si chiede di mantenere la classificazione riportata nella ZAC vigente (classe V), in coerenza con la già citata istanza ex art. 53 della L.R. 24/2017 (attualmente in corso), per l'intera area compresa tra l'argine destro del T. Parma, il tracciato della tangenziale nord, v.le Europa e l'area dello stabilimento Bormioli esistente, definendo così una UTO di maggiore superficie, rispetto a quella indicata nella variante ZAC come UTO 246, coinvolgente anche le aree poste in classe IV prospicienti le infrastrutture stradali (tangenziale nord, svincolo tangenziale nord e v.le Europa) in cui sono presenti edifici abitativi. Tale UTO sarebbe caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici non produttivi e non pertinenziali, pertanto conforme alle indicazioni della DGR sopra riportate, anche in considerazione delle iniziative di espansione edilizia poste in essere da Bormioli, l'attribuzione della classe V a un contesto prevalentemente produttivo, su cui gravano comunque, per quanto riguarda gli edifici residenziali, limiti delle fasce di rumore stradali pari a quelli della classe V (edifici a nord) e della classe IV (edifici con affaccio su viale Europa).

Per quanto riguarda la prima richiesta, con riferimento anche all'osservazione 9.3 ARCI PR, si accoglie la richiesta di riclassificazione in classe IV dell'area in cui ricade in Circolo Cà Rossa, adiacente allo stabilimento. Si riporta a seguire un estratto della zonizzazione revisionata.

Gli altri mappali indicati (mappale 2, Foglio 2 e mappale 754, Foglio 38) non presentano allo stato di fatto un uso sportivo/ricreativo. Per la destinazione d'uso di Parco urbano e suburbano prevista per tali aree si ritiene pertanto più adeguata la classe III.



La zonizzazione acustica riguarda lo stato di fatto, che fa riferimento allo strumento urbanistico della Disciplina. Secondo la Disciplina, l'area di proposta di intervento di espansione aziendale è classificata come "Aree di mitigazione e di ambientazione". Viene inoltre sovrapposta alla classificazione dello stato di fatto una classificazione dello stato di progetto (campitura lineare), nella quale rientrano le trasformazioni attuabili per intervento diretto convenzionato.

L'area posta a nord dello stabilimento esistente, oggetto di proposta di intervento di espansione aziendale, è definito come procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, ad oggi non concluso. (Pratica SUAP 24/2025).

Non sussistono pertanto i presupposti per classificare l'area in esame in classe V nella fase attuale di avanzamento della ZAC.

Per gli interventi attuabili nell'ambito di con procedimenti unici (Art. 53) dovrà essere verificata della valutazione ambientale la coerenza con la classificazione acustica esistente e/o la necessità di procedere a una modifica della stessa mediante una variante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR n. 15/2001 nell'ambito della valutazione ambientale connessa al procedimento la classificazione acustica coerente con la variante proposta.

Allegato 12

Controdeduzione alle osservazioni del Settore Transizione Ecologica

Le osservazioni riguardano la Relazione metodologica-descrittiva e le Norme Tecniche di Attuazione.

A seguire si analizzano puntualmente le osservazioni.

Relazione metodologica-descrittiva

- **Art. 8 – Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI**

La classe IV è presente sia all'art. 8 come "attribuzione diretta delle classi I, IV, V, VI" che nell'art. 9 ad oggetto "attribuzione diretta delle classi II, III e IV". Si chiede quindi di chiarire se si tratti di un refuso o se la classe IV sia da valutare in entrambi gli articoli.

La classe IV è considerata correttamente in entrambi gli articoli, in riferimento alla metodologia riportata nelle linee guida regionali. Tuttavia, è presente un refuso nella dicitura dell'art. 9, in quanto l'attribuzione delle classi II, III e IV descritta in tale articolo segue il metodo parametrico statistico e non l'attribuzione diretta.

L'osservazione viene accolta e verrà corretto il refuso.

- **Art. 9 – Attribuzione diretta delle classi II, III e IV**

Per una miglior leggibilità, si propone di anticipare la tabella finale con l'equazione per la classificazione della classe acustica assegnata (pag. 10) a pagina 8, dove adesso c'è uno spazio bianco, e comunque prima della tabella di pagina 9 con le "categorie per il calcolo indice".

L'osservazione viene accolta e verrà fatta la modifica proposta per migliorare la leggibilità.

Norme Tecniche di Attuazione

- **Art. 17 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico**

Al comma 5 sostituire "Regolamento acustico comunale" con "Regolamento di polizia urbana" che tratta i sistemi di allarme all'art. 30 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto.

Peraltro il "Regolamento Acustico Comunale" verrà abrogato a seguito dell'entrata in vigore della nuova ZAC in quanto le parti ancora vigenti verranno riassorbite nella stessa ZAC.

L'osservazione viene accolta e verrà modificato l'articolo come indicato.

- **Art. 22 – Riferimenti legislativi**

Per una migliore leggibilità si suggerisce di suddividere il testo in due distinti commi.

L'osservazione viene accolta e verrà modificato l'articolo come indicato.

- **Art. 23 - Piano di risanamento acustico comunale e art. 24 Piani di Risanamento delle infrastrutture di trasporto**

Per quanto riguarda il Piano di risanamento acustico per il Comune di Parma fa fede il Piano d'Azione Acustica e non sono dovuti il Piano di risanamento (art. 23 NTA della ZAC) e nemmeno il Piano di risanamento delle infrastrutture di trasporto (art. 24 NTA).

Il riferimento di legge è l'art. 1 della LR. 4/2007 [...].

Viene proposto un testo alternativo in sostituzione degli artt. 23 e 24 attuali.

L'osservazione viene accolta. Verranno riformulati gli articoli per tenere conto di quanto indicato, eventualmente modificando il testo proposto.

- **Art. 27 – Gestione degli esposti / segnalazioni**

Si suggerisce di togliere l'esatto link di riferimento in vista di futuri eventuali aggiornamenti del portale sostituendolo con "apposita sezione presente sul sito web del Comune dedicata alle segnalazioni".

L'osservazione viene accolta e verrà modificato l'articolo come indicato.

- **Art. 28 – Ordinanze**

Richiamato l'art. 9 della L. n. 447/1995 - Ordinanze contingibili ed urgenti - il quale prevede che:

“Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.”

E tenuto conto che alla luce di alcune sentenze del TAR, il potere di cui all'art. 9 della L. n. 447/1995 non è riconducibile riduttivamente al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico, poiché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9, L. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni.

Si segnala la necessità di sostituire “il Dirigente del servizio preposto” con “il Sindaco mediante propria ordinanza”.

L'osservazione viene accolta e verrà modificato l'articolo come indicato.

- **Art. 29 – Misurazioni e controlli**

Si propone l'eliminazione dei commi 3, 4, 5, 6 sostituendoli con formulazioni più sintetiche. Vengono proposte formulazioni in due commi (comma 3 e comma 4).

L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.

- **Art. 30 – Sanzioni**

Si suggerisce di eliminare il comma 2 sia in quanto scorretto (l'ordinanza in materia di acustica è sempre Sindacale) sia perché non è la procedura seguita ordinariamente, che può comunque cambiare caso per caso, ma che non aggiunge informazioni utili inerenti al documento.

Viene segnalato un errore al comma 3 in quanto alla Stato devono essere versate interamente le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di acustica mentre è lo Stato che ne riassegna il 70% ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza;

L'osservazione viene accolta e vengono implementate le necessarie modifiche della proposta di NTA.

- **Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie**

Si propone di riscrivere il comma 3 come segue:

3. Con l'entrata in vigore della nuova zonizzazione acustica comunale, e delle relative norme tecniche di attuazione, è abrogato il previgente Regolamento Acustico Comunale e sono contestualmente abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto.

L'osservazione viene accolta e verrà modificato l'articolo come indicato.